Conto corrente con la posta **Anno 83° — Numero 31**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 7 febbraio 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del Cons. naz. Aldo Vidussoni a Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, e del dott. Carlo Pareschi a Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Con decreto del 26 dicembre 1941-XX Sua Maestà il RE IMPERATORE, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'avv. Adelchi Serena dalla carica di Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, ed ha nominato a detta carica il Consigliere nazionale Aldo Vidussoni.

Con decreto 26 dicembre 1941-XX Sua Maestà il RE IMPERATORE, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, ha accettato le dimissioni rassegnate dal dott. Giuseppe Tassinari dalla carica di Ministro per l'agricoltura e le foreste ed ha nominato a tale carica il dott. Carlo Pareschi.

(510)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 8 dicembre 1941-XX, n. 1589.

Variazioni nei titoli di studio per l'ammissione alla carriera dei geometri del Real Corpo del genio civile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Visto il R. decreto 18 ottobre 1934-XII, n. 1930, che reca norme sugli esami di ammissione alla carriera dei geometri del Real Corpo del genio civile;

Vista la legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, concernente la sistemazione in ruolo degli avventizi squadristi;

Ritenuta la opportunità di comprendere fra i titoli di studio prescritti per l'ammissione nella detta carriera il diploma della Sezione speciale fisico-matematica rilasciato da un Istituto tecnico del Regno;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto 18 ottobre 1934-XII, n. 1930, è sostituito dal seguente:

« Le ammissioni nel grado iniziale del ruolo organico dei geometri del Real Corpo del genio civile sono effettuate mediante concorso per esami fra i candidati che entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano provvisti:

a) di diploma di abilitazione alla professione di geometra di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;

b) di diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;

c) di diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quelle del 1923;

d) di diploma di abilitazione di perito edile conseguito secondo le norme del R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924-II, n. 969;

e) di diploma di perito industriale edile di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;

f) di diploma della Sezione speciale di fisico-matematica rilasciato da un Istituto tecnico del Regno.

« Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvi i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati rilasciati dalle Scuole medie del cessato Impero austro-ungarico ».

Art. 2.

La disposizione contenuta nel precedente articolo ha efficacia ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, anche nei confronti degli avventizi squadristi assunti anteriormente al 23 marzo 1939-XVII e non ancora sistemati in ruolo, i quali potranno conseguire la nomina a geometra aggiunto del Genio civile per essere provvisti di uno dei titoli di studio indicati all'art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, foglio 8. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 dicembre 1941-XX, n. 1590.

Approvazione delle norme per la costruzione ed il collaudo dei termometri clinici a mercurio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 18 del R. decreto-legge 25 giugno 1937, n. 1114, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, numero 569;

Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1787, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 388;

Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate e rese obbligatorie le annesse « Norme per la costruzione ed il collaudo dei termometri clinici a mercurio » compilate dal Consiglio nazionale delle ricerche. Dette norme saranno firmate, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente.

Sono abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con quelle approvate dal presente decreto, le quali entreranno in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, foglio 5. — MANCINI

Norme per la costruzione e il collaudo dei termometri clinici a mercurio

Art. 1.

Per la costruzione e il collaudo dei termometri clinici a mercurio di fabbricazione nazionale o estera adoperati per le misurazioni termiche del corpo umano, si applicano le norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

I termometri clinici debbono essere a massima e presentare le seguenti caratteristiche esterne:

1) lunghezza dello strumento da mm. 100 a millimetri 135;

2) divisione in decimi di grado della scala centesimale, da +34° a +42°, con numerazione di grado in grado;

3) distanza di almeno mm. 6 fra un grado e l'altro della scala;

4) segni di divisione della scala e numeri (questi ultimi di altezza non inferiore a mm. 1,5) tracciati in modo che ne riesca facile la lettura;

5) scala contenuta in involucro protettore di vetro e fissata in modo da non potere subire spostamenti, neanche scuotendo il termometro, oppure incisa esternamente con incisioni colorate mediante vernice resistente all'immersione nei liquidi ordinariamente usati per il lavaggio e la disinfezione;

6) marchio della ditta produttrice segnato in modo indelebile in prossimità dell'estremo superiore in guisa da lasciare libera la rimanente parte dell'involucro;

7) per le scale contenute in involucro di vetro, tratto di riferimento inciso sull'involucro in corrispondenza del punto 37° della scala.

Art. 3.

I termometri clinici debbono presentare i seguenti requisiti:

1) la precisione del termometro deve essere tale che lo scarto fra la temperatura da esso segnata in due punti della scala e quella segnata nelle stesse condizioni termiche dal termometro campione di cui all'art. 5, non superi il limite indicato nell'art. 6. Dei due punti, uno deve essere il 37° e l'altro distante dal primo di almeno tre gradi;

2) la prontezza del termometro dev'essere tale che l'equilibrio termico possa essere raggiunto nel termine stabilito dall'art. 6;

3) la colonna di mercurio non deve retrocedere tenendo il termometro verticale senza scuoterlo;

4) il riporto della colonna di mercurio al disotto dell'inizio della graduazione deve ottenersi agevolmente.

Agli effetti del presente articolo, si intendono per termometri campioni quelli usati per le operazioni di controllo indicate nell'art. 5.

Art. 4.

I requisiti prescritti nel precedente articolo si accertano mediante la verifica:

a) dei due punti della scala di cui nell'articolo stesso;

b) della stabilità della colonna di mercurio dopo il raggiungimento dell'equilibrio termico;

c) dell'agevole riporto del mercurio al disotto dell'origine della graduazione;

d) della prontezza del termometro.

La verifica di uno dei due punti indicati alla lett. a) deve essere eseguita due volte.

Art. 5.

I laboratori da adibire alle verifiche dei requisiti indicati nell'art. 3 debbono disporre:

a) di un termometro campione e di almeno due termometri ausiliari per il confronto dei termometri clinici.

Il termometro campione deve possedere i punti fondamentali 0° e 100° con due ampolle che separino questi punti dalla scala continua da 25° a 50°. La lunghezza del grado deve essere di circa 10 mm., e la divisione deve corrispondere ad 1/10 o ad 1/20 di grado.

I termometri ausiliari devono avere la scala da 30° a 50°, con divisione in decimi e lunghezza del grado di almeno 5 millimetri.

Il termometro campione e quelli ausiliari devono preferibilmente avere i cannelli trasparenti, perchè le letture possano effettuarsi su ciascuna delle due facce del termometro, e devono essere forniti all'estremità superiore del cannello di un serbatoio della capacità di circa 50°.

Le letture si effettuano mediante cannocchiale munito di reticolo.

I termometri campione di ciascun laboratorio sono confrontati almeno ogni due anni coi termometri campione dell'Ufficio centrale metrico. I termometri ausiliari sono confrontati almeno ogni due mesi, a cura di ogni laboratorio, col rispettivo termometro campione;

b) di apparecchi per la verifica della precisione dei termometri clinici. Questi apparecchi devono essere di uno dei due tipi seguenti:

Primo tipo. — L'apparecchio è costituito da due recipienti coassiali dei quali quello esterno termicamente isolato, e quello interno distaccato dal fondo e contenente l'acqua in cui sono immersi il termometro campione ausiliario e quelli da verificare.

L'albero centrale è disposto in modo da potervi fissare con vite di pressione un coperchio circolare con gli alloggiamenti per i termometri da verificare ed uno verso il centro per il campione. Al disotto del coperchio sono fissati tre agitatori. Mediante un comando esterno l'albero centrale, e con esso i termometri si mantengono in lenta rotazione. Nello spazio compreso fra i due recipienti viene immesso il vapor d'acqua proveniente da una caldaietta, in modo che il riscaldamento dell'acqua contenuta nel recipiente interno avvenga con lentezza sufficiente a garantire praticamente l'equilibrio termico fra l'acqua e i vari termometri.

L'apparecchio ha appositi rubinetti di accesso del vapore di livello e di scarico dell'acqua di condensazione.

E' anche ammesso che il riscaldamento avvenga elettricamente.

Secondo tipo. — L'apparecchio è formato di due unità eguali e separate, destinate rispettivamente alla verifica delle due temperature di cui al n. 1 dell'art. 3. Ciascuna unità è costituita da un recipiente della capacità di circa litri 5, termicamente isolato, e riscaldato elettricamente dalla parte inferiore da un fornello comandato da un regolatore termostatico con termometro regolatore a 1/50 di grado. Il recipiente è munito di un agitatore a motore elettrico e di un'asta centrale alla quale si può fissare con una vite di pressione un coperchio circolare con gli alloggiamenti per i termometri da verificare e per il campione. L'asse centrale, e con esso i termometri, sono tenuti in lenta rotazione.

Essendo i coperchi intercambiabili, i termometri possono passare dall'una all'altra prova con lo stesso sostegno;

c) di una centrifuga per l'abbassamento della colonna di mercurio dopo le osservazioni.

La centrifuga deve funzionare alla velocità di 500 giri al minuto, con un raggio di 16 cm. circa, contati dall'asse all'estremità del bulbo del termometro.

L'impiego di termometri campione ed ausiliari, di apparecchi o procedimenti differenti da quelli indicati nel presente articolo dev'essere autorizzato dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 6.

Lo scarto fra le temperature indicate nelle stesse condizioni dal termometro ausiliario e da quello in prova non deve superare i due decimi di grado.

Immergendo il termometro in prova entro acqua, mantenuta a temperatura praticamente costante (ad un valore compreso fra +34° e +42°), l'equilibrio termico deve raggiungersi entro un minuto.

Il riporto della colonna di mercurio al disotto dell'origine della graduazione si deve ottenere entro 15 secondi di azione della centrifuga.

Art. 7.

I certificati di garanzia rilasciati in seguito alle verifiche eseguite a norma dell'art. 4 debbono attestare il concorso dei requisiti tecnici prescritti dalle presenti norme.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 9 dicembre 1941-XX, n. 1591.

Estensione ai dipendenti degli Enti ausiliari delle disposizioni concernenti i distintivi d'onore per i feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820, concernente l'istituzione di distintivi d'onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio per i militari delle Forze armate;

Visto il R. decreto 23 gennaio 1940-XVIII, n. 70, con cui vengono estese al personale civile delle Amministrazioni dello Stato le disposizioni contenute nel R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese ai dipendenti degli Enti ausiliari le disposizioni del R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820, riguardante l'istituzione di distintivi di onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio.

Art. 2.

Con successivo Regio decreto verranno emanate, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le opportune norme di esecuzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, foglio 4. — MANCINI

LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 12.

Proroga dei termini per le rettifiche delle dichiarazioni presentate agli effetti della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 16 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, concernente l'azione della Finanza per la rettifica delle dichiarazioni agli effetti dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, realizzati nell'anno 1939, è prorogato al 31 dicembre 1942-XXI.

Alla stessa data è prorogato il termine per la rettifica delle dichiarazioni, ai fini di detta imposta straordinaria, dei redditi realizzati nell'anno 1940.

Art. 2.

La proroga al 31 dicembre 1942-XXI del termine per la rettifica delle dichiarazioni dei redditi realizzati nell'anno 1939 dai contribuenti non tassati in base a bilancio, lascia integro il diritto della Finanza di rivedere, entro tale data, a mente del primo comma dell'art. 9 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, ai soli fini dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, il reddito accertato in ricchezza mobile per l'anno 1939.

Il diritto della Finanza di rivedere, entro il 31 dicembre 1942-XXI, ai soli fini dell'imposta suddetta, il reddito accertato in ricchezza mobile per l'anno 1939, rimane integro anche nel caso di omessa dichiarazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 13.

Proroga dei termini per le rettifiche delle dichiarazioni presentate agli effetti della imposta ordinaria sul patrimonio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine di cui al primo comma dell'art. 42 del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, convertito, con modificazioni, nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, concernente il diritto della Finanza di rettificare le prime dichiarazioni presentate agli effetti dell'imposta ordinaria sul patrimonio, è prorogato al 31 dicembre 1942-XXI.

È portato alla stessa data il termine per la rettifica delle dichiarazioni relative all'anno 1941, presentate da società ed enti tassabili per l'imposta di ricchezza mobile in base a bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 2 gennaio 1942-XX, n. 14.

Collocamento nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche del presidente, dei presidenti di sezione e dei membri della Commissione centrale per le imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni, sull'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il presidente della Commissione centrale per le imposte dirette è collocato nella categoria III, classe 1ª, dell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche, approvato col R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni, dopo il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

I presidenti di sezione della Commissione centrale stessa prendono rango nella categoria IV, classe 6ª, dell'ordine delle precedenze predetto, dopo i presidenti di sezione del Consiglio nazionale delle ricerche e prima del ragioniere generale dello Stato.

I membri della Commissione centrale medesima sono collocati nella categoria VI, classe 11ª, dell'ordine delle precedenze suaccennate, dopo i consiglieri del Consiglio nazionale delle ricerche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, *foglio* 15. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 gennaio 1942-XX, n. 15.

Cessazione dello stato di guerra nel territorio delle provincie di Udine, Gorizia, Trieste e Pola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 11 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge predetta nel territorio dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferma la disposizione dell'art. 1 del R. decreto 10 aprile 1941-XIX, n. 221, per quanto concerne la fascia costiera del versante adriatico e le isole dello stesso mare, il territorio delle provincie di Udine, Gorizia, Trieste e Pola, al quale si riferisce il R. decreto 4 aprile 1941-XIX, n. 194, cessa di essere in stato di guerra.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno..

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, *foglio* 6. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO 19 dicembre 1941-XX.

Sostituzione di un membro della Commissione interministeriale per i prigionieri di guerra.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 101, comma 3°, del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge predetta;

Visto il proprio decreto 23 luglio 1940-XVIII, relativo alla costituzione e funzionamento di una Commissione per i prigionieri di guerra;

Vista la proposta di sostituzione di un componente della Commissione suindicata, formulata dal competente Ministero;

Decreta:

Articolo unico.

Il contrammiraglio della riserva Carlo Rossetti, del Ministero della marina, è nominato componente della Commissione per i prigionieri di guerra, istituita con proprio decreto del 23 luglio 1940-XVIII, in sostituzione del contrammiraglio Carlo Alberto Coraggio, pure del Ministero della marina, destinato ad altro incarico.

Roma, addì 19 dicembre 1941-XX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1942-XX
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 43.

(524)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 gennaio 1942-XX.

Variazioni all'elenco dei gas tossici allegato al decreto Ministeriale 6 febbraio 1935-XIII.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la domanda in data 26 luglio 1938-XVI della Società anonima Durferrit, intesa ad ottenere l'autorizzazione a mettere in commercio, ad uso industriale, sali composti, contenenti anche cianuro di sodio;

Veduti gli articoli 1, 2, 4 e 68 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

Veduto il decreto Ministeriale 6 febbraio 1935 che approva il prospetto contenente l'elenco dei gas tossici riconosciuti ai sensi del citato regolamento;

Sentita la Commissione tecnica permanente per l'impiego dei gas tossici;

Decreta:

Art. 1.

La dizione al n. 5 del prospetto contenente l'elenco dei gas tossici allegato al decreto Ministeriale 6 febbraio 1935-XIII, viene modificato come segue: « cianuri alcalini di potassio, di sodio e di calcio, da soli o mescolati con altre sostanze ».

Art. 2.

Il Direttore generale della Sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1942-XX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(483)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 gennaio 1942-XX.

Modificazioni all'elenco degli stupefacenti approvato con decreto Ministeriale 18 febbraio 1937-XV.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il proprio decreto in data 18 febbraio 1937-XV, col quale venne approvato l'elenco delle sostanze e delle preparazioni soggette alle disposizioni sugli stupefacenti;

Veduto l'art. 148 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche all'elenco di cui sopra;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

I punti 3, 4, 5 e 18 dell'elenco delle sostanze e delle preparazioni soggette alle disposizioni sugli stupefacenti, approvato con decreto Ministeriale del 18 febbraio 1937-XV, sono sostituiti dai seguenti:

« 3. — Morfina, suoi sali e preparazioni.

Sono eccettuate le preparazioni contenenti non più del 0,05 % di morfina purchè non sotto forma *di preparazioni per uso parenterale*, oppure di soluzioni o diluizioni di morfina in una sostanza inerte solida o liquida.

4. — Metilmorfina (codeina), suoi sali e preparazioni.

Sono eccettuate:

a) le preparazioni allo stato secco (granuli, tavolette, ecc.) contenenti non più del 0,1 di metilmorfina per un gr. di preparazione purchè nella composizione la metilmorfina sia associata ad altre sostanze medicinali;

b) le preparazioni sotto forma di soluzione in liquidi non inerti con non più del 10 % di metilmorfina *con esclusione di quelle per uso parenterale* di qualsiasi titolo.

« 5. — Etilmorfina, suoi sali e preparazioni.

Sono eccettuate:

a) le preparazioni allo stato secco (granuli, tavolette, ecc.), contenenti non più di 0,1 di etilmorfina per un gr. di preparazione, purchè nella composizione l'etilmorfina sia associata ad altre sostanze medicinali;

b) le preparazioni sotto forma di soluzioni in liquidi non inerti con non più del 10 % di etilmorfina, *con esclusione di quelle per uso parenterale di qualsiasi titolo.*

« 18. — Cocaina, suoi sali e preparazioni.

Sono eccettuate le preparazioni contenenti non più del 0,03 % di cocaina, purchè non sotto forma *di preparazioni per uso parenterale* oppure di soluzioni o diluizioni di cocaina in una sostanza inerente solida o liquida.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 gennaio 1942-XX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(492)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO 29 gennaio 1942-XX.

Modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1940-XVIII, n. 287, che istituisce l'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.);

Visti i decreti 13 maggio 1940-XVIII, 9 gennaio 1941, 13 luglio 1941-XIX, 27 novembre 1941-XX, con cui fu costituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze;

Decreta:

Il Consigliere nazionale Guido Donegani, ed il rag. Luciano Gottardi cessano dalla carica di membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani.

Il Consigliere nazionale conte Carlo Faina, il commendatore Corso Capone ed il dott. Secondo Amadio sono nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto.

Roma, addì 29 gennaio 1942-XX

MUSSOLINI

(525)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1941-XX.

Sottoposizione a liquidazione della Società marmifera cave Illirico Romane, con sede a Trieste, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 21 agosto 1940-XVIII, con cui la Società marmifera cave Illirico Romane, con sede in Trieste, fu sottoposta a sequestro e fu nominato sequestratario il Consigliere nazionale Augusto Cro;

Vista la relazione del sequestratario;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società marmifera cave Illirico Romane, con sede in Trieste, già sottoposta a sequestro, è posta in liquidazione ed è nominato liquidatore il Consigliere nazionale Augusto Cro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1941-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(496)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1942-XX.

Nomina del vice presidente della Federazione italiana dei consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto l'art. 2 della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407, sull'obbligo della preventiva consultazione del P.N.F. per nomine, cariche od incarichi di interesse pubblico o di portata politica;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 detto, che ha approvato lo statuto della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 6 gennaio 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 successivo, col quale il Consigliere nazionale dott. Edoardo Moroni è stato nominato presidente della Federazione stessa;

Vista la designazione in data 13 gennaio c. a. della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina del Consigliere nazionale dott. Dante Giordani a vice presidente della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Visto il nulla osta del Segretario del P.N.F. per la nomina suddetta;

Decreta:

Il Consigliere nazionale dott. Dante Giordani è nominato vice presidente della Federazione italiana dei consorzi agrari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° febbraio 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(495)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 29 gennaio 1942-XX - N. 19

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4 —	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,9698
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	4,475	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7905	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	—	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	79,25
Id. 3,50 % (1902)	77,125
Id. 3 % lordo	53,10
Id. 5 % (1935)	93,125
Redimibile 3,50 % (1934)	73,35
Id. 5 % (1936)	94,525
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,90
Buoni Tesoro novenn. 4 % - scad. 15 febbraio 1943	98,55
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	98,10
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	98,20
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,325
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,20

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 14.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	554261	675,50	Picella Ester fu *Aniello*, moglie di Palermo Giovanni fu Nicola, dom. a Napoli, vincolata come dote della titolare.	Picella Ester fu *Agnello*, ecc. come contro.
P. R. 3,50 %	392635	770 —	Ferrari Giuseppina fu *Placido*, minore, sotto la patria potestà della madre Bandi Marianna fu Giacomo, vedova Ferrari, dom. a Magenta (Milano).	Ferrari Giuseppina fu *Pacifico*, minore, ecc., come contro.
Id.	373123	339,50	Fumagalli *Emilio* fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Albini *Ambrogina* ved. Fumagalli, dom. a Cremella (Como).	Fumagalli *Eurosia Maria* fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Albini *Ambrogia*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	623275	150,50	Verga Pierina fu Domenico, moglie di Castelli Attilio fu Ambrogio, dom. a Como. L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Colombo Fiorenza fu *Faustino*, ved. di Verga Domenico, dom. a Como.	Verga Pierina fu Domenico, ecc., come contro L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Colombo Fiorenza fu *Angelo Faustino*, ved. di Verga Domenico, dom. a Como.
P. R. 3,50 %	334198	269,50	Orio Giuseppe, *Paola*, ed *Angela*, fu Carlo Benvenuto o Bonvenuto, minori, sotto la tutela di Lombardi Enrico fu Pietro, dom. a Viarigi (Alessandria).	Orio Giuseppe, *Augusta Paola Angela* e *Carla Angela* fu Carlo Benvenuto o Benvenuto, minori, ecc. come contro.
Id.	418401	1.750 —	Baratono Laura fu Eugenio, moglie di Pugliese Augusto, dom. a Ivrea (Aosta). L'usufrutto vitalizio spetta ad Ansermin *Anais* fu Alessio ved. Baratono Eugenio, dom. a Ivrea (Aosta).	Baratono Laura fu Eugenio, ecc., come contro. Lusufrutto vitalizio spetta ad Ansermin *Alessandrina Serafina Anaissa* fu Alessio ved. Baratono Eugenio, dom. a Ivrea.
Cons. 3,50 % (1906)	363768	280 —	Bruno Emilia fu Enrico, moglie di Pratis Serafino, dom. a Saluzzo (Cuneo), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Ramello *Maddalena* fu Francesco, nubile, dom. a Saluzzo.	Bruno Emilia fu Enrico, ecc., come contro, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Ramello *Maria Maddalena* fu Francesco, nubile, dom. a Saluzzo.
Rend. 5 % (1935)	129641	760 —	Moro Laura di Giuseppe, nubile, dom. in Legnano (Milano).	Moro Laura di Giuseppe, *minore, sotto la patria potesta del padre*, dom. in Legnano (Milano).
Id.	129642	885 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	129643	880 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	129644	1.540 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	329278	154 —	Di Legge *Anna* fu Pantaleone, minore, sotto la patria potestà della madre Di Legge Rosa ved. Di Legge Pantaleone, dom. a Torricella Peligna (Chieti).	Di Legge *Annina-Vincenza-Nicoletta* fu Pantaleone, nimore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	139822	1.295 —	Nipoti legittimi in linea retta di Ferro Giovanna fu Emanuele, ved. di Segalerba Serafino e cioè figli di Cristina *Ester* moglie di Giuseppe Arturo Roggiero; *Luigia Faustina* moglie di Bovero Vittorio; Angelina *Clelia* moglie di Iginio Moraldi e di Silvio-Leopoldo-Camillo e sorelle Segalerba fu Serafino che saranno in vita all'epoca del decesso di essa Ferro Giovanna, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Ferro Giovanna fu Emanuele ved. Segalerba e col vincolo di devoluzione.	Nipoti legittimi in linea retta di Ferro Giovanna fu Emanuele ved. Segalerba Serafino e cioè figli di Cristina *Giovanna Ester* moglie di Roggero Giuseppe Arturo; *Faustina Assunta* Luigia moglie di Bovero Vittorio o *Raffaele; Angela Assunta* Clelia moglie di Moraldi Igino e di Silvio Leopoldo Camillo e sorelle Segalerba fu Serafino che saranno in vita all'epoca del decesso di essa Ferro Giovanna, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Ferro Giovanna fu Emanuele ved. Segalerba e col vincolo di devoluzione.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	828363 239847 414494	52,50 157,50 35 —	Tosi Caterina fu Giovanni ved. Tosi Angelo, dom. a Cervarolo, fraz. ai Prati (Vercelli), annotato di usufrutto vitalizio a favore di Delzanno *Sabina* fu Giuseppe ved. Tosi Giacomo, dom. a Cervarolo, fraz. ai Prati.	Tosi Caterina fu Giovanni ved. Tosi Angelo, ecc., come contro, annotato di usufrutto vitalizio a favore di Delzanno *Maria-Giuseppa-Sabina* fu Giuseppe, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	66091	35 —	Brunelli *Vittoria* di Roberto, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Parma.	Brunelli *Vittorina* di Roberto, minore, ecc., come contro.
Id.	48304	38,50	Moietta *Vittorio* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Pagliano Rosalia di Angelo ved. Moietta, dom. a Crescentino (Novara).	Moietta *Vittoria* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	737286	24,50	Cialdea Anna di *Sidano*, nubile, dom. a Capranica Prenestina (Roma).	Cialdea Anna di *Lidano*, nubile, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	67401	49 —	Bordiga Ines fu *Guido*, minore, sotto la patria potestà della madre Rabino *Palmira*, ved. di Bordiga *Guido*, dom. a Cortarrone d'Asti (Alessandria).	Bordiga Ines fu *Giusto*, minore, sotto la patria potestà della madre Rabino *Silvia Palmina*, ved. di Bordiga *Giusto*, dom. a Cortarrone d'Asti (Alessandria).
Id.	158169	136,50	Bordiga Ines fu Giusto, minore, sotto la patria potestà della madre Rabino *Palmira* fu Secondo, ved. di Bordiga Giusto, dom. a Torino.	Bordiga Ines fu Giusto, minore, sotto la patria potestà della madre Rabino *Silvia Palmina* fu Secondo, ved. di Bordiga Giusto, dom. a Torino.
Id.	158170	45,50	Come sopra, con usufrutto a favore di Rabino *Palmira* fu Secondo, ved. di Bordiga Giusto.	Come sopra, con usufrutto a favore di Rabino *Silvia Palmina* fu Secondo, ved. di Bordiga Giusto.
Id.	366574	994 —	Rosa Vincenzo, Orlando, Giovanni, Italo, Iole, Noemi fu Gennaro, minori, sotto la patria potestà della madre Mangia *Alessandrina* fu Vincenzo ved. Rosa, dom. in Villammare (Salerno), con usufrutto a Mangia *Alessandrina* fu Vincenzo, ved. Rosa Gennaro, dom. in Villammare (Salerno).	Rosa Vincenzo, ecc., come contro, minori, sotto la patria potestà della madre Mangia *Immacolata Alessandrina* fu Vincenzo, ecc., con usufrutto a Mangia *Immacolata Alessandrina*, ecc., come contro.
P. N. 4,50 %	7745	27 —	Boggero *Rosa* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Bossolasco (Cuneo).	Boggero *Maria Rosa* di Giuseppe, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	434842	507,50	*Lazazzera* Grazia fu Vitantonio, minore, sotto la patria potestà della madre Vita Teresa Colamonica fu Domenico, dom. in Bitritto (Bari).	*Lazazzara* Grazia fu Vitantonio, minore, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	415346	59,50	Morelli *Giovanni*, Pasquale e Teresa fu Luigi, minorenni, sotto la patria potestà della madre Di Loreto Caterina, dom. in Civitella Roveto (Aquila).	Morelli *Pasquale Giovanni*, Pasquale e Teresa fu Luigi, minorenni, ecc., come contro.
Id.	415347	21 —	Morelli *Giovanni*, Pasquale e Teresa fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Di Loreto Caterina, dom. a Civitella Roveto (Aquila), vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Loreto Caterina di Pietrangelo, vedova di Morelli Luigi, dom. a Civitella Roveto (Aquila).	Morelli *Pasquale Giovanni*, Pasquale e Teresa fu Luigi, minori, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	138158 384346	700 — 910 —	Rovereto Maria fu Giuseppe, moglie di Rossi *Paolo*, dom. a Genova, vincolato come dote	Rovereto Maria fu Giuseppe, moglie di Rossi *Gerolamo Giuseppe Paolo*, dom. a Genova, vincolato come dote.
P. R. 3,50 %	398632	35 —	*Fatalini* Pietro fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Cicoletti Eugenia fu Bonifazio ved. *Fatalini* Pietro, dom. a Pieve Vergonte (Novara).	*Fattalini* Pietro fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Cicoletti Eugenia fu Bonifazio ved. *Fattalini* Pietro, dom. a Pieve Vergonte (Novara).
Rendita 5 %	123581	110 —	Ressa Leonetto fu Giuseppe, domic. a Ivrea (Aosta).	Ressa Leonetto fu Giuseppe, *minore, sotto la patria potestà della madre Granata Regina fu Domenico ved. Ressa Giuseppe*, dom. a Ivrea (Aosta).

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. N. 5 %	22847 23307 23641	600 — 2.900 — 700 —	*Severiano* Carmine fu Giovanni, dom. a New York.	*Saveriano* Carmine fu Giovanni, dom. a New York.
Id.	9449	510 —	*Iona-Bolla Livia Virginia* fu Ermenegildo, moglie di Bresolini Francesco, dom. a Rovigo.	*Iona Livia Virginia Maria*, moglie di Bresolini Francesco, dom. a Rovigo.
Rendita 5 %	79872	25 —	Bardini *Mario* fu Filippo, minore, sotto la patria potestà della madre *Saroldi* Carolina fu Antonio ved. Bardini.	Bardini *Mario-Filippo-Antonio* fu Filippo, minore, sotto la patria potestà della madre *Savoldi* Carolina fu Antonio ved. Bardini.
Id.	79871	25 —	Bardini *Serafino* fu Filippo, minore, sotto la patria potestà della madre *Saroldi* Carolina fu Antonio ved. Bardini.	Bardini *Serafino-Vincenzo* fu Filippo, minore, sotto la patria potestà della madre *Savoldi* Carolina fu Antonio ved. Bardini.
P. R. 3,50 %	371693	63 —	Pertusati Iolanda fu Gerolamo, minore, sotto la patria potestà della madre *Moretti* Catterina fu Francesco, ved. di Pertusati Gerolamo, dom. a Mombaruzzo (Alessandria). L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a *Moretti* Catterina fu Francesco, ved. di Pertusati Girolamo, dom. a Mombaruzzo (Alessandria).	Pertusati Iolanda fu Gerolamo, minore, sotto la patria potestà della madre *Moretto* Catterina fu Francesco, ecc., come contro. L'usofrutto vitalizio della presente rendita spetta a *Moretto* Catterina fu Francesco, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 30 dicembre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(81)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 113.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5423 — Data: 4 luglio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Russo Pietro fu Savino — Titoli del Debito pubblico: quietanza, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5478 — Data: 10 marzo 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Mantova — Intestazione: Scappi Quintilio fu Primo — Titoli del Debito pubblico: quietanza, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34840 — Data: 7 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Tata Mario di Pasquale — Titoli del Debito pubblico: quietanza, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4727 — Data: 29 maggio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari — Intestazione: Di Leo Gerardo di Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2266 — Data: 10 marzo 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania — Intestazione: Maggiore Febronia fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 3200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 — Data: 29 luglio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Enna — Intestazione: Bonasera Francesco di Carmelo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18 — Data: 18 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Chieti — Intestazione: Vittoria Eugenio fu Berardino — Titoli del Debito pubblico: 2 Rend. 5% L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36 — Data: 1° ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Crocè Paolo fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: 1 Rend. 5 % L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 — Data: 31 gennaio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Macerata — Intestazione: Sebastiani Ezio fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: 5 obbligazioni delle Ferrovie mediterranee, capitale L. 2500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 31 gennaio 1942-XX

(487) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Fusco Arturo, già esercente in Arpino (Frosinone).

Tali marchi recavano il n. 7.

(474)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno.

Con decreto del 27 gennaio 1942-XX del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni è stata autorizzata la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Bonefro la donazione di un appezzamento di terreno occorso per la costruzione di un posto di ricovero a mietitori.

(497)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare dal comune di Bergamo un appezzamento di terreno.

Con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, in data 12 gennaio 1942-XX, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un terreno sito in Bergamo, al fine di adibirne l'area per la costruzione della « Casa della Madre e del Bambino ».

(498)

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 24526 del 6 novembre 1941-XX, la signorina Bemporad Berta di Alberto e di Marinari Bianca, nata a Firenze il 31 marzo 1906, residente a Firenze, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Bemporad » con quello « Marinari » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(499)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sclassificazione dai beni di Demanio pubblico e passaggio ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di arenile sita nella spiaggia di Torre Annunziata.

Con provvedimento del Ministero delle comunicazioni — Direzione generale della marina mercantile — in data 3 dicembre 1941-XX è stata disposta la sclassifica dei beni di Demanio pubblico ed il passaggio ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di arenile di circa mq. 210 sita sulla piaggia di Torre Annunziata a ponente di quel porto e confinante: a nord, con la proprietà di Vecchi Valentino; ad est, con quella di Giuseppe Gentile; ad ovest, con quella di certo Formisano ed a sud, con la via litoranea Guglielmo Marconi.

(506)

Attivazione di servizi telegrafici

Si comunica che il 24 gennaio 1942-XX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Solagna in provincia di Vicenza.

(477)

Si comunica che il 24 gennaio 1942-XX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Villafontana in provincia di Bologna.

(478)

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 23 dicembre 1941-XX che approva il regolamento per gli uffici e per il personale dei gruppi *A*, *B* e *C* e subalterno dell'Ente autonomo del porto di Napoli - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 1942-XX, n. 10 - all'art. 58, nona linea, in luogo di: «... assorbiti ed abbiano per almeno.... » deve leggersi: « assorbiti, ed abbia per almeno.... ».

(531)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 22 gennaio 1942-XX è stato concesso l'exequatur all'avv. Carlo Franco Brusa console onorario di Svezia a Torino.

(507)

In data 22 gennaio 1942-XX è stato concesso l'exequatur al dott. Martin Schliep console di Germania a Tirana.

(508)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concessioni di diplomi al merito della redenzione sociale in applicazione del R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1440

Decreti del Ministro Guardasigilli in data 30 *ottobre* 1940-XIX, 5 *luglio* 1941-XIX, 18 *luglio* 1941-XIX *e* 21 *dicembre* 1941-XX.

DIPLOMI DI 1° GRADO

Ecc. Azzariti cav. di gr. cr. dott. Gaetano, Ecc. Canonica gr. uff. prof. Pietro, Ecc. Cantarano cav. di gr. cr. dott. Camillo, Ecc. Mandrioli cav. di gr. cr. dott. Dino, Talvacchia gr. uff. Giovanni, Cabibbo cav. uff. Leonardo, Dell'Oro gr. uff. dott. Giuseppe, Gervasio cav. uff. Giov. Battista, Giani comm. Armando, Lagrotta comm. Ignazio, Palmegiano cav. uff. Francesco, Patronato dei Minorenni « Alessandro Stoppato » in Bologna, Pollera Orsucci comm. Carlo, Rizzo gr. uff. Claudio, Rossi cav. uff. Felice, Salvio cav. uff. Riccardo, Serafino comm. Pasquale.

DIPLOMI DI 2° GRADO

Albertini comm. Alfredo, Alleva Annunziata in De Paoli, Amaldi comm. prof. Paolo, Antoniolli cav. uff. Giovanni, Argenta cav. avv. Francesco, Atzeni comm. rag. Francesco, Ballati comm. Giuseppe, Bavisotto don Calcedonio, Benamati don Giuseppe, Berruti cav. uff. Mario, Borruto Fortunato, Botteri cav. Quirino, Brugnolo don Giuseppe, Bruno comm. Matteo, Busuito cav. uff Giuseppe, Caccuri don Giuseppe, Cammarata comm. prof. Angelo, Candido cav. uff. Ferdinando, Canelles nob. comm. Gaetano, Campo Emanuele, Carlini Rosa, Checchi cav. prof. Ruffo, Coletti Giovanni, Contarini Carlo, Conti Pietro, Coppola comm. prof. Alfredo, Cornaro cav. Federico, Costantino cav. Francesco, Costrini Rotteri Filippo, De Aloysio cav. Armando, Dedola Angelo, Diamati Theo, Di Tullio prof. Benigno, Duni cav. uff. Mario, Fadda comm. Giuseppe, Faggiotto don Vittorio, Fasce don Colombo, Fattovich cav. Giovanni, Favero Antonio, Ferraguti comm. Paolo, Fonzi cav. uff. Antonio, Fortunati cav. uff. Camillo, Gaja comm. avv. Guido, Galassini mons. Antonio, Galli Angelini don Francesco, Gatti prof. avv. Tancredi, Gavini avv. Pietro, Giannitrapani comm. Carlo, Graziuso cav. Salvatore, Guarnera cav. Ugo, Guidi comm. dott. Guido, Incontro cav. Giuseppe, Ladu Giovanni, La Marca comm. Giulio, Lentini cav. Gioacchino, Lo Monaco Giacomo, Lucci comm. Vasco, Lupattelli dott. Guido, Macca cav. Ernesto, Magro Gentile Salvatore, Mandalà cav. uff. dott. Giovanni Battista, Marzano comm. Arturo, Mattioli cav. Pietro, Mauro cav. Alessandro, Mitidieri don Nicola, Modica cav Salvatore, Montella Carlo, Mura cav. don Felice,

Musmarra don Vincenzo, Musmeci Fresta Francesco, Occella gr. uff. Andrea, Orlandi cav. Giulio, Palcari Maria Carla in Monzini, Panarese dott. Pace, Panevino cav. Giovanni Battista, Panissidi can. Tindaro, Pasquale Giuseppe, Pellacani prof. Giuseppe, Pellissier comm. Augusto, Perotti conte gr. uff. Benedetto, Petrò cav. uff. Francesco, Piacenza Pietro, Pistolesi cav. Pietro, Potenza comm. dott. ing. Ferdinando, Pugliese comm. ing. Vito, Pulvirenti cav. Antonino, Quattri Carlo, Ramacci cav. uff. Luberto, Ratti comm. Giuseppe, Resegotti don Luigi, Robbiati Elda, Rocchè cav. Vincenzo, Ronca cav. Rocco, Rossotto cav. uff. Camillo, Rosti Camillo, Sacconi prof. Acuzio, Sanetti Ada, Sciacca Vincenzo, Sigurani cav. uff. Angelino, Spena Angelo, Stuardi comm. Giov. Battista, Tirelli Marianna in Prampolini, Toffoloni Alcide, Troise don Stanislao, Turco don Silvestro, suor Angela Vergnano, in religione suor Teresa, Vitale cav. dott. Gregorio, Vuolo don Vincenzo, Zilio Grandi Caterina.

DIPLOMI DI 3° GRADO

Aloi don Nicola, Antonitti Maria Luisa vedova Fraraccio, Aramu prof. Cesare, Baldi cav. dott. Alberto, Ballerini cav. dott. Mario, Bonicelli comm. Paolo Augusto, Caccavelli Ettore, Capotosti Luigi, Caputo cav. dott. Giuseppe, Cara dott. Salvatore, Caraccioli Emanuele, Cardone don Francesco Antonio, Carrera don Domenico, Castellari Guido, Cenzi Ottorino, Cerciello Enrico, Chimenti Maria Addolorata, in religione suor Geltrude, Cirillo comm. Gabriele, Civerra Giovanni, Coda Comotto cav. Giuseppe, Cugnasco cav. Giuseppe, Dalla Barba Beatrice, De Marco don Luigi, De Simone Berardino, Errichetti don Antonio, Fabbri Rinaldo, Fabiani Lia, Ferrari Antonio, Fusi Maria, Gerola Giuseppe, Ghidoli cav. Mario, Giuliano don Giovanni Battista, Greco cav. Domenico, Ibba don Teobaldo, Manusardi Giuseppe, Marcataio dott. Francesco, Martini cav. dott. Carlo, Mazzella Di Bosco cav. dott. Nicola, Mazzone Calvo Silvia, Mazzucato Maria, Migliardi Carlo, Molinero Antonio, Mungianu Francesco, Muscarà cav. uff. Corrado, Nardi cav. Nicolò, Negrini cav. don Andrea, Negroni cav. Alfredo, Pala cav. dott. Luigi Pardi cav. Fernando, Paternello Consiglia in Laurenzana, Pesci don Carlo Augusto, Pinalli cav. Alberto, Podini Mario, Pontiggia don Felice, Ponzi Olga, Rasca Margherita, Romano cav. uff. don Paolo, Salvi cav. Gino, Samaritano Rosario, Sassi Maria Antonietta in Cerio, Sbriziolo cav. uff. ing. Michele, Spinelli Lorenzo, Tacchino comm. Carlo, Trovarelli suor Livia, Vasta Giuseppe, Vigliotti Manfredi, Zannoni rag. Aldo Ercole, Zulati prof. cav. don. Luigi.

(505)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Roccaraso (L'Aquila) e San Fele (Potenza)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Il signor Attilio Pierleoni fu Carlo per la Cassa comunale di credito agrario di Roccaraso (L'Aquila);

Il signor Francesco Fasanella di Guglielmo per la Cassa comunale di credito agrario di San Fele (Cosenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1942-XX

V. AZZOLINI

(450)

Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 26 febbraio 1940, col quale l'avv. Ugo Spadaro è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Barcellona Pozzo di Gotto, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto;

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di presidente dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito delle dimissioni rassegnate dal predetto avv. Ugo Spadaro;

Dispone:

L'avv. Giovanni D'Amico è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Barcellona Pozzo di Gotto, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), in sostituzione dell'avv. Ugo Spadaro, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1942-XX

V. AZZOLINI

(449)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS. Annunziata » di Sant'Agata dei Goti, in liquidazione, con sede in Sant'Agata dei Goti (Benevento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 24 dicembre 1937-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « Maria SS. Annunziata » di Sant'Agata dei Goti, con sede nel comune di Sant'Agata dei Goti (Benevento), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 15 febbraio 1939, con il quale l'avv. Gennaro Verusio è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il predetto avv. Verusio è deceduto e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il signor Eugenio Mosera fu Raffaele è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS. Annunziata » di Sant'Agata dei Goti, in liquidazione, avente sede nel comune di Sant'Agata dei Goti (Benevento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione dell'avv. Gennaro Verusio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1942-XX

V. AZZOLINI

(451)

Cessione delle attività e delle passività della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Villa Decani, in liquidazione, con sede in Villa Decani (Pola), alla Cassa centrale delle Casse rurali Istriane, in liquidazione, con sede in Pola.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 54, comma 7° del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1040-XVIII, n. 933;

Considerata l'opportunità di agevolare la liquidazione della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Villa Decani, avente sede nel comune di Villa Decani (Pola);

Autorizza

la cessione di tutte le attività e delle residue passività della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Villa Decani, in liquidazione, avente sede nel comune di Villa Decani (Pola), alla Cassa centrale delle case rurali Istriane, in liquidazione, avente sede nel comune di Pola.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1942-XX

V. AZZOLINI

(454)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria « La Concordia » di Camastra, in liquidazione, con sede in Camastra (Agrigento).

Nella seduta tenuta il 18 gennaio 1942-XX dal Comitato di sorveglianza della Cassa agraria « La Concordia » di Camastra, in liquidazione, con sede in Camastra (Agrigento), il sig. Emanuele Messina fu Luciano è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(349)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Ragusa Ibla, in liquidazione, con sede in Ragusa Ibla, frazione del comune di Ragusa.

Nella seduta tenuta il 20 gennaio 1942-XX dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Ragusa Ibla, in liquidazione, con sede in Ragusa Ibla frazione del comune di Ragusa, il dott. Gaetano Arezzo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(350)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso ad un posto di assistente medico presso il Laboratorio di micrografia e batteriologia dell'Istituto di sanità pubblica.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27;

Veduto il R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 212;

Veduto il R. decreto 1° luglio 1937, n. 1543, che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi sull'Istituto di sanità pubblica;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Veduti i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227; 28 novembre 1933, n. 1554, 13 dicembre 1933, n. 1706, e il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Veduti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172, riguardante i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Veduto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, riguardante i provvedimenti a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 11 ottobre 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 detto mese n. 244, contenente l'autorizzazione a bandire, tra gli altri, il concorso di cui nel presente decreto;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente medico presso il Laboratorio di micrografia e batteriologia dell'Istituto di sanità pubblica (grado 9°) con l'annuo stipendio di lire sedicimilacentosettanta (L. 16.170) e il supplemento di servizio attivo lire tremilaquatrocentodieci (L. 3410), oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, in quanto sussistano le condizioni di famiglia richieste ai termini della legge 27 giugno 1929, n. 1047, e l'assegno temporaneo di guerra in L. 1320 annue, salve le ritenute di legge.

Art. 2.

Sono esclusi dal concorso le donne, coloro che non hanno compiuto i 18 anni di età e hanno superato i 30, salve le eccezioni consentite dalle leggi in vigore nonchè gli appartenenti alla razza ebraica secondo le norme dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVIII, n. 1728.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno, Istituto di sanità pubblica (viale Regina Margherita, 299), non più tardi di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 6, scritta e sottoscritta di pugno del candidato, con la indicazione del domicilio, corredata dei seguenti documenti:

1) certificato attestante la iscrizione del concorrente al P.N.F. o ai Fasci giovanili di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, con l'indicazione dell'anno, mese e giorno della iscrizione.

Per essere ammessi a godere dei benefici stabiliti dal citato R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, gli interessati dovranno produrre un certificato dal quale risulti la data d'iscrizione al P.N.F., rilasciato dal segretario federale e autenticato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei vice segretari del P.N.F.;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato in conformità del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, e legalizzato;

3) certificato di cittadinanza italiana, comprendente il pieno godimento dei diritti politici, legalizzato;

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

5) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato;

6) certificato medico, legalizzato, comprovante di essere di sana, robusta e normale costituzione, di essere esente da difetti, imperfezioni e anomalie, che possono comunque influire sul rendimento del servizio.

Per gli invalidi di guerra o della causa nazionale, per gli invalidi per fatti d'arme in Africa Orientale Italiana dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero per gli invalidi per il servizio militare non isolato all'estero, il certificato medico legalizzato, deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 14, n. 3 e 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che da tale certificato deve risultare oltre la natura ed il grado della invalidità anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendono idoneo alle funzioni del posto a cui aspira;

7) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo o diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito entro il 31 dicembre 1924, o conseguito entro il 1° dicembre 1925, da coloro che si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

I titoli di studio dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

8) stato di famiglia legalizzato; questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare per chi abbia prestato servizio militare, certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva per chi non abbia prestato servizio militare.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 8, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente bando.

Tutti i documenti sopra richiesti, eccettuato quello di cui al n. 9, dovranno essere redatti sulla prescritta carta bollata. I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni dello Stato, come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 7, 8, 9.

Gli invalidi di guerra o della causa nazionale, gli invalidi per fatti d'arme in Africa Orientale Italiana dal 16 gennaio 1935-XIII ovvero gli invalidi per servizio militare non isolato all'estero, devono produrre la dichiarazione di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, gli orfani dei caduti per fatti d'arme in Africa Orientale Italiana dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero gli orfani dei caduti per servizio militare non isolato all'estero, devono dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare in modo esplicito d'impegnarsi a prestare servizio anche nei territori dell'Impero, e vi dovrà elencare i documenti allegati.

E' concessa una proroga di 30 giorni per la presentazione dei documenti ai candidati residenti all'estero o nelle colonie, o richiamati alle armi.

Art. 4.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per i titoli originali di studio per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con la indicazione precisa di essi.

Con decreto del Ministro non motivato e insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 5.

Gli esami constano di due prove scritte, di due prove pratiche e di una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si daranno in Roma ed avranno luogo presso l'Istituto di sanità pubblica nei giorni che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 6.

I titoli da prendere in considerazione sono:

a) servizi prestati, posteriormente al conseguimento del diploma di laurea, come insegnante, o assistente, od aiuto presso alcune delle cattedre d'insegnamento, od in qualche laboratorio o nella università, o nelle scuole superiori di medicina del Regno;

b) gli uffici o gli impieghi coperti presso le Amministrazioni governative, provinciali o comunali, che abbiano rapporto con le discipline igieniche, come pure gli incarichi e le mansioni temporanee compiute per conto delle Amministrazioni suddette;

c) le pubblicazioni relative alle materie speciali del programma di esame, e alle discipline igieniche in genere;

d) tutti gli altri titoli che valgano a dimostrare l'attitudine speciale al posto messo a concorso.

Per quanto riguarda le pubblicazioni non sono ammessi nè i manoscritti, nè le bozze di stampa.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Art. 8.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione nominata dal Ministero dell'interno e composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) dal direttore generale dell'Istituto di sanità pubblica;

c) da un capo di laboratorio o di reparto, ovvero da un ispettore generale dell'Istituto medesimo;

d) da due docenti di università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene. Un funzionario di gruppo A del Ministero, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 9.

Non sono ammessi alla prova di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto i 7/10 nel giudizio sui titoli.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto i 7/10 dei punti nel complesso delle prove scritte e delle pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 6/10.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione dei 7/10 nella prova orale e nell'esperimento orale sulla lingua estera di obbligo.

Art. 10.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osservano le norme di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che approva la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo e ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 12.

La nomina al posto messo a concorso sarà conferita con decreto Ministeriale secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 13.

Il nominato dovrà sostenere un periodo di prova non inferiore ai sei mesi, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale gli verrà corrisposto l'assegno mensile di lire ottocento (L. 800) ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e del 6 per cento in applicazione dell'art. 2 del R. decreto 14 aprile 1934, n. 561, ed aumentato giusta ai Regi decreti-legge 14 aprile 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, e giusta la legge 20 aprile 1939, n. 591, e leggi 16 aprile 1940, n. 237 e 14 luglio 1941, n. 646, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nelle misure e con le riduzioni a termini di legge, come per il personale di ruolo.

Art. 14.

Il direttore dell'Istituto di sanità pubblica, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 20 novembre 1941-XX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

PROGRAMMA PARTICOLAREGGIATO

per gli esami di concorso a un posto di assistente medico presso il Laboratorio di micrografia e batteriologia dell'Istituto di sanità pubblica.

Prove scritte.

1) Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive:

a) generalità, sulla profilassi delle malattie infettive;

b) etiologia, patologia, diagnosi microbiologica e profilassi delle seguenti malattie: Morbillo - Scarlattina - Varicella - Vaiuolo e alastrim - Parotite epidemica - Pertosse - Influenza - Encefalite letargica - Meningite cerebro spinale epidemica - Poliomielite anteriore acuta - Polmonite difterica è crup - Febbre puerperale - Piemia e setticemia - Tetano - Blenorragia - Ulcera molle - Sifilide - Lebbra - Tubercolosi umana - Febbre tifoide e infezioni da paratifi - Dissenteria bacillare - Dissenteria amebica - Botulismo - Febbre mediterranea - Tifo esantematico - Tifo ricorrente - Spirochetosi - Ittero emorragico - Malaria - Colera asiatico e infezioni colera e simili - Peste bubbonica - Febbre gialla - Leischmaniosi - Malattie del sonno - Beri beri - Pellagra - Scorbuto - Anchilostomiasi - Filariosi - Bilharziosi - Tracoma - Scabbia - Tigna favosa - Rabbia - Carbonchio ematico e carbonchio sintomatico - Afta epizootica - Morva - Actinomicosi Trichinosi;

c) sieri, vaccini, prodotti biologici.

2) Esperimento obbligatorio nella lingua tedesca - Traduzione dal tedesco di un brano di opera scientifica, riguardante una delle materie sulle quali vertono le prove pratiche (per la traduzione sono accordate quattro ore di tempo).

Ciascun concorrente, nella domanda di ammissione al concorso, ha facoltà di indicare le lingue estere (francese inglese) su cui egli chieda di dare esperimento, oltre quella obbligatoria.

Prove pratiche.

1) Microscopia, batteriologia e parassitologia applicata all'igiene;

a) tecnica microscopica e batteriologia generale;

b) esame microscopico e bacteriologico del pulviscolo atmosferico dell'acqua e del terreno;

c) esame microscopico del vino e dell'aceto, del latte e derivati, della farina, del pane e del caffè;

d) esame di sostanze alimentari conservate;

e) riconoscimento delle carni macellate dalle alterazioni dovute a panicatura, tubercolosi, actinomicosi, trichinosi, carbonchio, cistida echinococchi;

f) fibre tessili;

g) metodi di studio dei microrganismi, metodi delle colture e preparazione dei mezzi nutritivi, artificiali, liquidi e solidi;

h) microrganismi in generale, ifomiceti, blastomiceti e fermentazioni; schizomiceti, loro morfologia e biologia generale; virulenza, infezione ed immunità, classificazione principali specie patogene;

i) autopsia di un animale;

l) diagnosi batteriologica della tubercolosi, carbonchio ematico, colera, difterite, febbre tifoide, peste bubbonica, morva, tetano e infezioni chirurgiche;

m) tecnica dell'isolamento del bacillo della tubercolosi del carbonchio ematico e sintomatico, della difterite, della peste bubbonica, della morva, del colera asiatico, della febbre tifoide, del tetano, della polmonite crupale;

n) diagnosi biologica e microscopica della rabbia;

o) protozoi, parassiti dell'uomo; amebe e sporozoi, infusori, diagnosi microscopica dei parassiti della malaria, nonchè degli spirocheti, tripanosomia, troponemi propri dell'uomo, vermi parassiti dell'uomo;

p) tre azioni sierologiche applicate alla diagnosi delle malattie infettive dell'uomo (peste, colera, febbre tifoide, dissenteria, tifo esantematico, sifilide);

q) controllo del siero antidifterico e del vaccino jenneriano;

r) controllo biologico delle stufe da disinfezione e dei disinfettanti chimici.

2) Istologia normale e patologica:

a) la cellula, componenti morfologici;

b) tessuto epiteliale, connettivo, muscolare, nervoso, osseo;

c) sangue;

d) lettura dei preparati di istologia normale delle varie parti del tubo digerente e glandole annesse, dell'apparato circolatorio, respiratorio e di secrezione;

e) lettura dei preparati di istologia patologica relativi alle malattie infettive dell'uomo.

Prova orale.

La prova orale riguarda:

La materia delle prove scritte e pratiche;

Ordinamento generale sanitario del Regno;

Traduzione a vista dal tedesco, e dal francese o dall'inglese in italiano di un brano di un'opera scientifica;

Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e corporativo del Regno;

Nozioni generali di statistica: le rappresentazioni grafiche; diagrammi, cartogrammi, ecc. Elementi del calcolo di probabilità;

Nozioni di demografia.

Avvertenze.

Il tempo accordato per le prove pratiche sarà di volta in volta stabilito dalla Commissione giudicatrice.

Alla fine di ciascuna prova pratica ciascun candidato presenterà una relazione scritta sulle operazioni compiute.

Roma, addì 20 novembre 1941-XX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(509)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.